OTTAVO DIALOGO
DELLE LEGGI

OTTAVO

DIALOGO

DELLE LEGGI

DI

PLATONE

TRADOTTO IN LINGUA TOSCANA DA DARDI BEMBO.

ROMA

PER GIUSEPPE BRANCADORO E C.

TIPOGRAFO — EDITORE

Via del Corso incontro il Caffè delle case brugiate N. 90.

ANNO MDCCCXXXI.

A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

MONSIGNOR

GIUSEPPE DE' MARCHESI ZACCHIA

PRELATO DI GIUSTIZIA DI SUA SANTITÀ

PAPA PIO VII.

REFERENDARIO DELL' UNA E DELL' ALTRA SEGNATURA

PROTONOTARIO APOSTOLICO

ED UDITORE

DELLA SACRA ROMANA ROTA

ECC. ECC.

La prudenza e la giustizia, con cui l'Eccellenza Vostra Reverendissima si è distinta nel governo delle provincie di Ravenna, di Fermo, e di Viterbo, come delegato Pontifi-

cio e segnatamente in quella di Ascoli, ove colla sua ferma saviezza ed intrepido coraggio seppe efficacemente far fronte a quella nera procella, che minacciava sconvolgere la tranquillità di tutta Italia; non che in quella di Frosinone, in cui riuscì ancora colla sua avvedutezza ed energia ad estirpare il brigantaggio, che da lungo tempo infestava quelle fertili provincie; così rendono a tutti ragguardevole ed insigne la di lei persona, come benemerita già la resero di quelle provincie e del nostro stato, a prò del quale prosieque ancora ad adoperarsi indefessamente esercitando il nobile ufficio affidatole di supremo magistrato nella sacra romana Rota. Nè meglio era a sperarsi da tale, che alla già conosciuta nobiltà del suo animo accoppiando una non comune coltura nelle buone lettere ed una profonda cognizione delle

scienze politiche ed economiche, non che dell' importantissimo studio della statistica; si può veramente proporre, quanto niun' altro mai, come degnissimo modello di virtù e di sapere. Quindi è che ascrivendo a nostra gloria l'avere scelto a nostro Mecenate una tanta e tale persona ci promettiamo da lei che non vorrà avere a vile questo piccolo tributo di onore che nell'ottavo dialogo delle leggi di Platone ossequiosamente le presentiamo.

Dell'Eccellenza Vostra Reverendissima

Di Roma li 15 Novembre 1831.

Umi, Dmi, Obbmi, Servi
GIUSEPPE BRANCADORO E COMP.

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

ARGOMENTO

Tratta in questo libro della religione; circa la quale fa menzione in primo luogo di alcuni solenni e festivi riti secondo le superstizioni dei suoi tempi, ch' egli in molti luoghi ha considerate per cose indegne d' uomini ragionevoli, e del nome di religione: ma ora spaventato dalla cicuta di Socrate, vuole riconoscere l' insana turba di quei Dei insieme colla sua patria delirante, e ritirarsi dai veri ed incontrastabili principii, che abbattono intieramente la pluralità degli Dei: in favor della quale, come dice nel Timeo, non avvi veruna dimostrazione, o probabile ragione. Platone dunque tratta dei giuochi, ch' erano i principali misteri dei riti superstiziosi; e, per così dire, la loro perfezione. Tra questi v' erano i balli e gli apprestamenti dei sacri conviti, dei quali fin quì ha trattato così diffusamente per secondare le idee dei suoi tempi. Anco dalla greca e dalla romana istoria apparisce che i giuochi appartenevano alla religione. Quì insegna altresì che i giuochi servono all' arte militare, ed insegna in qual modo i fanciulli e le fanciulle debbano esercitarvisi. Ma posciachè

dura cosa ed insolita sembrava che le donne si chiamassero a parte dei militari esercizii, egli spiega per qual cagione, ed a qual fine lo dice; cioè affine che nei casi estremi e nelle necessità quando per i tempii, e per la patria, ed i figliuoli si deve combattere, le donne con una timorosa costernazione non disturbino gli uomini dal loro impiego, ma alla difesa delle cose comuni e care conferiscano ancora esse l' opera loro. Ma in vero la necessità da se stessa somministra alle donne un intrepido coraggio, come da molti esempi apparisce. Dopo avere spiegati i giuochi Platone passa alla parte principalissima della religione che è la divina e potentissima legge della coscienza, la quale egli dice non essere scritta, ma bensì essere impressa e consacrata negli animi di tutti gli uomini, in modochè la sua forza ed efficacia doma qualunque animo, e l' obbliga col timore ad ubbidire alle leggi positive. Insegna che ella nasce con noi, e ci accompagna in tutto il corso della vita, e che la sua autorità si stende in tutti gli ordini degli uomini, talmentechè non si stima vivere colui che opera contro le leggi. Queste sono l'auree sue parole: *ha una mirabile forza la fama quando niuno diversamente da ciò che la legge comanda ardisce di respirare.*

Chiama *riguardo della fama* la forza della coscienza nota a tutti gli uomini; e questa consiste nell'essere persuasi che si debba temere Iddio, che si ubbidiscano i suoi comandamenti; e che facendo diversamente si sarebbe sottoposti a gravissime pene, finchè in forza di questa eterna legge agli animi, ed alle orecchie di

tutti risuona: *discite iustitiam moniti, et non temnere divos.* Insegna il filosofo che per l' autorità, e per gl'insegnamenti di questa legge tutti gli uomini intendono la differenza del bene e del male, finchè in forza della medesima è per intiepidirsi il fervore di tutte le passioni, quando taluno per una temeraria audacia non si getti spontaneamente in qualche immenso precipizio. Così esorta gli uomini a muover guerra alle passioni, e ne promette una bella vittoria. Per la forza ed autorità di questa legge condanna tutti gl' incestuosi piaceri, e sopra tutto gli amori maschili, come mostri orribili, e contro natura, gli adulterii, la fornicazione, e finalmente ogni venereo piacere che non dipenda da legittimo matrimonio; sicchè la legge scritta; *ne maechator*; non si può meglio interpretare che secondo questa eterna ed immutabile legge della natura. Quindi detta anco altre leggi in forza dell' autorità di questo divieto, che non si commetta furto. Restringe varie sorti di furto, e di danno, e vi determina leggi col fondamento dell' altra legge. *Non fare ad altri quello che a te non vorresti che fosse fatto.* Con questo passo si deve emendare quello della indeterminata comunità delle cose, con cui ha macchiato i libri della repubblica introducendovi la confusione col togliere la differenza del mio, e del tuo. È gravemente rea, ed indebolisce i fondamenti della repubblica qualunque proposizione; in forza della quale non è lecito a chi si sia avere il suo; e trapassi i limiti dell' equità, permettendo impunemente ad ognuno d' invadere la roba altrui, del che qual disordine maggior può darsi? poichè ciò toglie la umana società che

fu stabilita colla guida della natura, perchè ognuno custodisse le proprie cose: così devesi levar questa macchia. Insegna essere questi precetti i veri sostentamenti delle leggi scritte; estendersi la coscienza della religione in tutte le parti della vita umana; lo chè dalla disputa stessa potrà il lettore comprendere, con maraviglia certamente di ritrovare una copia sì eccellente di cose bellissime in un gentile. Tale è la tesi, e la economia della disputa. Quando insegna che il commercio dei fratelli colle sorelle è incestuoso, emenda un' altro passo del quinto libro della repubblica, ove permette la comunità di ogni cosa. Aristotile osservò questa contraddizione, ma non ne rende la vera ragione; poichè dice che Platone proibì questo commercio, perchè nasce troppo piacere, mentre pure non fa differenza veruna tra il commercio delle madri, e dei figliuoli, o dei fratelli colle sorelle. Il vero modo di combinare questa orribile contradizione è quello che viene assegnato da Francesco Ottomanno celeberrimo giurisconsulto, il quale sostiene che in questo luogo Platone parla secondo la legge naturale, lo che non fa nel quinto libro della repubblica; o per parlare con maggiore chiarezza, in quel passo Platone è inconsiderato e confonde i più eccellenti diritti della repubblica, rende le amicizie nella città non sincere, e leva ogni differenza di grado se avesse luogo questa portentosa pazzia. Ma giacchè in questo luogo secondo la vera e sana legge della natura emenda il suo errore, da Platone inconsiderato si deve appellare a Platone avvertito, e con questo passo si deve correggere l'altro: quello che dice contro gli amori maschili si deve

confrontare con quello che insegnò secondo la verità nel primo delle leggi e nel Fedro; per intendere che quella mostruosa scelleratezza viene condannata anco da un gentile, e fassi ingiuria a Platone da quei malevoli, i quali con una sfacciata calunnia ardiscono imputargli un tal delitto. Contro sì sozzo peccato non v' erano leggi celebri al tempo di Platone; anzi da quelle di Sparta veniva permesso. La fornicazione non si estimava peccato, come dice il Comico. Tale e siffatta era la intemperanza, e la leggerezza dei Greci. Platone dunque in tempi sì corrotti oppose a questa nefanda lascivia l' autorità di una legge maggiore.

TEOREMI POLITICI TRATTI DA QUESTA DISPUTA
TRA I QUALI MOLTI SONO MORALI.

1° Per ben istituire le leggi deve prima di tutto il legislatore imprimere in certo modo negli animi dei cittadini il sentimento, e l'autorità della equità naturale, fondamento della quale è il timore di Dio, sicchè sieno primieramente persuasi essere Dio signore e moderatore di tutte le cose, farsi tutto colla sua permissione e volontà; avere egli in considerazione quale ognuno sia, cosa faccia, a che pensi, con qual mente e pietà osservi la religione, ed aver riguardo ai buoni ed agli empii.

2° Questa eterna legge è impressa e consacrata negli animi degli uomini da quando nascono. In tutti gli uomini di qualsisia ordine e nazione, ed in tutti i tempi si stende il sentimento della religione e della equità, sicchè tutti gli uomini osservino di venerare Iddio, di star lontani dalle scelleragini, e stabiliscano

di sofferire qualunque cosa anzi che peccare contro la legge.

3° Chi si consacra nello spirito a questa legge è munito di un presente rimedio contro gli insolenti attacchi delle umane passioni, per ridurle in ordine e sotto l' ubbidienza delle leggi. I decreti di questa legge si devono gagliardamente opporre anco agli uomini più scellerati, acciocchè apprendano la giustizia almeno dalla loro propria rovina.

4° Tale è l'autorità di questa legge che non ha bisogno di umani soccorsi: anzi sola opponendo la sua sola autorità contro tutte le umane invenzioni per quanto a lei ripugnanti senza dubbio le vince.

5° Quanto più uno condiscende alle passioni, tanto maggiormente divengono fiere. Chi gli muove guerra, pensi di averle già vinte.

6° È una bella vittoria il vincer se stesso.

7° È cosa vergognosa che uomini anco ignoranti in cose anco leggere, o di poca importanza usino molta pazienza, e tollerino tante fatiche, e tanto contengano le loro passioni, e che uomini bene ed eccellentemente educati ed istruiti nel seno di una ben costumata repubblica così negligentemente pensino a bene e felicemente ordinare la vita loro.

8° Il prestare questo ossequio alla legge naturale è facilissimo per quelli che seguono la scorta della natura, e si lasciano reggere dalla ragione. All' incontro è difficilissimo e quasi impossibile l' osservarla per coloro che si lasciano trasportare dalle pas-

sioni, e vi si sottomettono, come schiavi.

9° Ai costumi ed ai sentimenti corrotti degli uomini si dee opporre l'autorità di questa legge, e si deve diligentemente provvedere che il disordine delle umane passioni sia tenuto in freno.

10° Nel far le leggi si deve accuratamente osservare che non si apra la strada a qualche altro delitto: poichè negli umani rimedii molte volte sogliono trovarsi gli eccessi opposti.

11° La principal cura dei magistrati dev' essere la custodia della gioventù, che è molto alle passioni inclinata.

12° La legge naturale insegna a vivere onestamente, e perciò dannabile e profano è qualunque commercio tra maschi e femine che non sia contratto nella unione del legittimo matrimonio.

13° Così non è lecito pigliare qualsisia donna per moglie, ma da alcune si deve astenere: non si può contrarre il matrimonio tra quelle persone le quali tra loro sono in luogo di genitori e di figli; come tra padre e figlia, avo e nipote, madre e figlio, ava e nipote, sino all' infinito nè tra fratello e sorella.

14° Secondo la stessa regola si condannano l'adulterio, e la fornicazione; essendo tali commercii senza legittimo matrimonio.

15° La indegnità di tali commercii si può convincere altresì cogli esempii degli animali bruti, che al loro modo osservano una certa castità, e non meschiano le razze.

16° Vi sono varie sorti di amori; l' una lodevole, le altre biasimevoli che si devono bandire dalla repubblica.

17° La legge naturale insegna altresì a dare ad ognuno il suo,

non offendere gli altri, cioè che contentandosi del proprio ognuno si astenga dall' altrui.

18° Secondo questa regola sono da condannarsi e punirsi coloro che recano danno alla roba altrui, o la dispongono, o la invadano.

19° È necessario che l' arte militare sia professata nella repubblica per la malvagità degli uomini che frequentemente produce odii, combattimenti, e delirii.

20° È necessario nella repubblica l' uso dei giuochi, che servono all' arte militare, e questi si devono imparare in tempo di guerra.

21° Non devono tali giuochi esser vietati dal legislatore benchè producano qualche incomodo.

22° Le donne devono essere istruite come se anch'esse dovessero difendere da nemici la comune patria, ed i comuni figliuoli, acciocchè non nuocano agli uomini con una vile costernazione, ma piuttosto concorrano alla difesa di cose sì care.

23° Il troppo desiderio di acquistar ricchezze suole allontanare gli uomini da tali esercisi, ed anco le arti dei tiranni, i quali temono, che i suoi istruiti nell' arte militare soffrir non possano il disordinato ed ingiusto loro impero. In una bene ordinata repubblica si devono procurare i rimedii contro questi due mali.

24° Nel disputare della legislazione basta notare i principali capi per non ripetere più volte le cose stesse.

LEGGI TRATTE DA QUESTA DISPUTA

1° Eterna sia l' autorità della legge della natura, che con noi nasce, ed in tutte le parti della vita si stende. Questa legge è il fondamento di tutte le altre: chi la sprezzerà, ne incontrerà il castigo da Dio ottimo massimo, e dalle leggi.

2° Questi sono i santi precetti di questa legge: vivere onestamente, non offender gli altri, dare ad ognuno il suo.

3° Qualunque commercio con qualsivoglia donna, che non sia legittima moglie di colui che la prattica, si stimi illegittimo, e si punisca colle pene stabilite.

4° In tal numero vi sono l' adulterio, la fornicazione, e sopra tutto l' incesto.

5° Similmente il padre colla figlia, l' avo colla nipote, l' ava col nipote, e così in infinito non possono aver commercio. L' unione del fratello colla sorella si stimi incestuoso, e si punisca gravemente.

6° Gli amori maschili, come orribile scelleraggine contro natura, poichè anco gli animali bruti ne dimostrano la esecrabile turpitudine, si castighino severissimamente.

7° Abbia ognuno liberamente ed interamente il possesso delle sue cose: chi reca danno ad altri, o cittadino o forastiero, si condanni, e paghi le pene dalle leggi stabilite.

8° Non si possano alterare i confini.

9° Si descrivano opportune e giuste leggi sopra l' ordine ed il modo dell' annona.

10° Si osservino i diritti dei forastieri, acciocchè la città non cambi costumi.

11° Ogni cittadino difenda esattamente il suo diritto, e la sua autorità. Non eserciti vili ministeri. Apprenda con diligenza il modo di governar la repubblica.

12° Non possa uno solo esercitar molti impieghi, eserciti solamente con diligenza e prudenza l' arte che sa.

13° La gioventù impari maturamente i giuochi che appartengono all' arte militare.

14° Il professar la poesia si conceda solamente ad uomini di esplorata probità e prudenza.

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

DIALOGO OTTAVO

OSPITE ATENIESE, CLINIA CRETENSE, MEGILO LACEDEMONE.

Or segue dopo, che noi ordiniamo (1), e poniamo le leggi d'intorno alle solennità col mezzo degli oracoli di Delfo, cioè quali sacrificii, e a quali Dei sacrificando la città, meglio le tornerebbe. Ma quando e quanti sacrificii convengano farsi in numero per avventura pertiene

(1) Quì parla delle cose sacre della religione; e secondo il giudicio della superstizione colloca la parte principale della medesima nelle feste, e ne' giuochi. Imperocchè Platone si perde nelle sciocchezie della sua patria; allontanandosi dai principii che egli medesimo altrove stabilisce. Insegna che il sentimento della religione ha tanta forza ed autorità negli animi degli uomini, che si estende a tutte le parti e a tutti li doveri della vita. Tralascio le distinzioni degli Dei superiori ed inferiori (che Platone appena tocca, e di cui Ficino fa senza bisogno la genealogia) come affatto importune.

a noi il determinarne alcuna cosa con legge. CL.—Forse il numero. AT.—Dunque primieramente diciamo del numero, il quale sia di trecento sessanta cinque, affine, che ciaschedun de' magistrati ad alcun Dio, o demone faccia sacrificio per la città, per se medesimi, per le possessioni loro. Gli interpreti poi, e sacerdoti così uomini, come donne, e gli indovini adunati di compagnia con i custodi delle leggi ordinino quelle cose, le quali il legislator d' intorno a questo avesse tralasciate necessariamente: essendo necessario, che costoro siano cognitori di ciò, che si fosse tralasciato. Dunque dirà la legge, che i cittadini facciano dodici solennità a' dodici Dei, da qualunque tribù prendano il nome, e ogni mese sacrifichino a qualunque di loro, più oltre facciano i balli, e i certami della musica; e i gimnici, come convengono a ciaschedun Dio e alle stagioni; distribuendo quante solennità siano decevoli alle donne farsi senza uomini, e quante nò. Non sono eziandio da mescolarsi le solennità de' Dei terrestri, e celesti, e degli altri, i quali li seguono: ma da separarsi nel duodecimo mese, il quale è dedicato a Plutone, affine si celebri legittimamente; non essendo questo Dio da rifiutarsi dagli uomini bellicosi: ma adorarsi, come ottimo sempre al genere degli uomini: avvegna, che 'l congiungimento dell' anima, e del corpo in niun modo non è migliore dello scioglimento, com' io l' affermo seria-

mente parlando (1). Più oltre chiunque sono per distinguer questo bastevolmente, deono ad ogni modo pensare, che questa città nostra quanto all'ozio, e al possesso delle cose necessarie sia tale, qual in questo secolo non possa veruna ritrovarsi, e fa bisogno, che essa non altrimenti, che un'uomo viva bene. Egli è poi mistieri, che di necessità si ritrovi primieramente questo in chi vivono felicemente, che nè essi da altrui, nè altri loro facciano ingiuria; di cui l'uno non è

---

(1) Tratta prolissamente degli giuochi e degli esercizi pubblici, che erano una delle parti principali del culto superstizioso. Espone però quale sia l'uso di questi giuochi ed esercizi. Essendo in tal modo disposte le cose umane, che tra gli uomini nascono frequentemente odii e guerre, si deve procurare che tutti i cittadini di una bene ordinata repubblica apprendano maturamente la militare disciplina, e senza aspettare la necessità dolla guerra apprendano in tempo di pace quello che in tempo di guerra è necessario. Vuole che i fanciulli e le fanciulle sieno nel modo medesimo istruiti con pochissima differenza, acciocchè siccome tutti uomini e donne sono tenuti ad amare con uno stesso animo, e con uno stesso affetto la patria, così ancora colle stesse forze, e colle stesse armi la difendano. Spiega le cagioni per cui, gli esercizi che alla guerra appartengono sono meno frequenti e le attribuisce all'essere gli uomini troppo attaccati alle ricchezze, ed anco alla fraude ed alla astuzia dei tiranni, i quali non vogliono che i loro sudditi si applichino alle cose della guerra, acciocchè con maggiore pazienza sopportino il vile giuogo della servitù.

forte difficile, ma difficilissimo, l'altro di conseguir possanza di non esser ingiuriato d'alcuno; nè perfettamente può ciò alcuno conseguir altrimenti, che co 'l farsi perfettamente buono. Il medesimo è d' intorno alla città; perciocchè se fia buona, menerà la vita in pace, ma se rea di continovo sarà travagliata da sedizioni intestine, e da guerre esterne. Standosene questo quasi così, non ha da esercitar chiunque la guerra nel tempo della guerra: ma nella vita, che si mena in pace. Dunque fa mistieri, che la città, la qual' ha intelletto, faccia ciaschedun mese esperienza delle forze della guerra, non manco di un giorno solo: ma sì bene più dì, in quel modo, che paresse a' magistrati; non temendo lo inverno, nè la està gli uomini insieme, e le donne, e i putti, affine siano tutti presti, qualunque volta paresse a' magistrati di condur fuori in un certo modo tutto 'l popolo, e parte alcuna volta: appresso sono da pensarsi a' decevoli giuochi insieme co' sacrificii, acciò si facciano alcuni combattimenti solenni, e festivi imitanti quanto si può il più palesemente i combattimenti della guerra, e a' vincitori distribuiscano i premii, e tra loro si facciano lodi, o biasimi, così come ciascheduno si avrà diportato ne' certami, e in tutta la vita. In cotal guisa qualunque paresse ottimo si ornerebbe con lodi, e il contrario col biasimo. Nè di queste cose sarebbe chiunque il facitore: ma primieramente sì, chi non avesse manco di cinquant'anni,

dipoi chi non solo possedesse bastevolmente la musa della poesia: ma eziandio avesse fatto alcuna cosa eccellente e segnalata. Ma di quanti, che nella città sono uomini da bene, e degni di onore, e fecero cose eccellenti, si cantino i poemi, ancor che manco armoniosi. Di cui facciano il giudicio il presidente della dottrina puerile, e gli altri custodi delle leggi. Concedano costoro questo onore agli uomini buoni di aver soli la libertà della musa, e la si vietino ad altrui; nè usi alcuno di cantar musa non approvata dal costoro giudicio, eziandio se fosse più soave degli inni di Tamiri, e di Orfeo. Ma cantino i poemi sacri, che sono approvati dal giudicio, e a' Dei dedicati; ancora i poemi degli uomini buoni, co' quali si lodano, e si biasimano alcuni, e si è giudicato far ciò modestamente. Questo stesso dico, che sia da farsi d' intorno alla milizia e alla libertà della poetica dagli uomini, e dalle donne parimente: ma fa mistieri, che 'l legislator parli con seco molte cose in cotal guisa. Deh avendo io la città ordinata qual cittadini mi nutrico io? o non allevo atleti di grandissimi certami, di cui senza numero sono gli avversarii? al tutto chiunque risponderà bene così. Che dunque? se noi allevassimo pugili, e pancratiasti, o altri somiglianti, li meneremmo così noi alla contesa, che innanzi non avessero combattuto mai con alcuno; o se fossimo pugili, non averemmo noi imparato a pugnare molti giorni innanzi, tutte le cose fa-

cendo, delle quali facesse bisogno valerci nella vera contesa, ove si contende alla vittoria? e avvicinandosi noi quanto si può più presso a quello, che è simigliante, per li cuoi ci vestiremmo le sfere del ferro per imparar premeditando quanto sia possibile bastevolmente al dare e allo schifare le ferite? che se non ci concedessero alcuni compagni, co' quali ci potessimo esercitare; mi dì ci conteniremmo noi, temendo le risa de' pazzi, che non appiccassimo a dirimpetto un simulacro senza anima, verso il quale si facesse la esercitazione? e se non avessimo possibilità di avversario con anima, nè privo di anima, non combatteremmo noi soli contro alla propria ombra? o si è egli ritrovato ad alcun' altra cosa il torcimento quà e colá delle mani, e una preparazione siffatta? CL. — A niun' altra cosa quasi, che a questo stesso, che tu hai ora detto. AT. — Che dunque, la parte della città nostra, la quale è atta al guerreggiare oserà ella apparecchiatasi peggio di tali contenditori, venire alla grandissima contesa per dover combattere per l' anima, per li figliuoli, e per le facoltà, e per la città tutta? or di queste cose il legislatore temendo cioè, che questi esercizii gimnici, che si fanno tra loro non paiano ad alcuni ridicolosi, non ordinerà forse con legge, che si faccia lo esercizio della guerra, massimamente commandando; che ogni giorno si facciano senza armi gli esercizii minori, a questo concitando i cori e la gimnastica tutta?

ma li quasi maggiori, e minori esercizii non manco che una fiata al mese, affine combattano tutti al prendere, e al mantenere i luoghi: imitando le insidie, e tutta l' azione della guerra, e nella palla si esercitino; voltandosi da tutte le parti, valendosi de' dardi rassomiglianti quanto più a' veri dardi, e perigliosi? acciò ad ogni modo non si faccia giuoco tra loro, senza timore, ma vi porti paura, e in cotal guisa dimostri quelli, che sono di animo grande, e li dappoco, acciocchè agli uni si diano gli onori, e gli obbrobrii agli altri, come conviensi: e si apparecchi così la città tutta virilmente per tutta la vita alla vera contesa. Se alcuno poi se ne morisse in queste contese per morte non volontaria, chi fosse stato lo ucciditore si purificherebbe secondo la legge, perciocchè dee il legislatore istimare, che morti pochi uomini così, gli altri non siano per dover nascer peggiori. Ma levatosi via il timore d' intorno a tutte queste cose; non sarebbe per ritrovar più egli niuna pruova per li migliori, nè per li peggiori, il che se non si facesse sarebbe via maggior male nella città, che facendosi. CL. — O ospite, noi concediamo, che questo sia da fermarsi con legge, e da farsi dalla città tutta. AT. — Mi dì, conosciamo noi tutti la cagione, onde ora nelle città un coro, e contesa tale in niun luogo non si ritrovi quasi; se non molto di rado? o affermiamo noi; che ciò si faccia così per la ignoranza del vulgo, e di chi a lui dà le leggi? CL. — Per avventura sì.

AT. — In niun modo nò, o beato Clinia: ma di ciò bisogna, che si dicano due le cagioni, e molto sufficienti. CL. — Quali? AT. — Una perchè disprezzate per tutto il tempo le altre cose tutte per lo desiderio delle ricchezze solamente curiamo le cose private, dalle quali pendendo ogni anima di qualunque cittadino, a niuna cosa potrebbe egli attendere ogni dì, se non ad ammassar danari; perciocchè le arti, e gli studii, che giovano al guadagno abbracciano tutti forte volentieri; dispreggiando le altre cose tutte. Dunque questa è una delle cagioni, che i cittadini non curino questo, o altro officio onesto, e buono: ma da un insaziabile desiderio d'oro e di argento abbracciano parimente ogni arte, e invenzione onesta e non onesta, e qualunque cosa facciano lecita o non lecita, e al tutto turpe per ammassar danari, colla somministrazione de' quali a guisa di pecore servano al ventre, e a venere. CL. — Tu dì bene. AT. — Questa dico siane una cagione, onde adiviene, che i cittadini non essercitino niuna altra cosa eccellente, nè a sofficienza l'arte della guerra: ma coloro, i quali da natura sono modesti si rivolgano alla mercatura, alla navigazione, e a' ministerii vili: e chi virili, e generosi, a' furti, a' latrocinii, e sacrilegii, alle insidie, e alle scelratezze tiranniche, i quali tuttochè per natura siano atti alcuna volta, tuttavia sono infelici. CL. — Come dì tu questo? AT. — Anzi perchè non li chiamerei io ad

ogni modo infelici; essendo astretti colla fame a cruciare l' anima sua per tutta la vita? CL. — In vero, o ospite questa si è una delle cagioni, ma l' altra quale dì tu? AT. — Tu me l' hai arricordato bene. CL. — Dunque come tu dì n' è una il desiderio perpetuo, e insaziabile delle ricchezze d' intorno al quale occupati ciascheduni, è loro vietato il tener cura come conviensi dell' arte della guerra: così sia: ma oggimai dichiaraci l' altra. AT. — Forse io vi paio di non dire: ma di dimorar troppo, per non saperla dire? CL. — Non così nò: ma da odio provocato pare che tu danni più di quello, che faccia mistieri questo tale costume, nel quale è caduto questo ragionamento. AT. — O ospiti, mi avete ora benissimo ripreso, sicchè udite ciò che segue. CL. — Dì pure. AT. — Io affermo, che sian cagioni quelle sorti di governi, de' quali spesse volte già abbiamo favellato, il governo popolare, la potenza de' pochi, e la tirannide: non essendo niuna potestà siffatta repubblica; ma tutte potendosi chiamar benissimo sedizioni, perciocchè niuna signoría volendo a chi vuole: ma sempre volendo a chi non vuole commanda con certa violenza, nelle quali, temendo i prencipi, i sudditi non comporterebbono mai spontaneamente, che essi si facessero nè buoni, nè ricchi, nè robusti, nè forti, nè ad ogni modo bellicosi. Queste dunque fra tutte in un certo modo sono cagioni principali di queste cose, l' una e l' altra, de' quali pare

che abbia fuggito questa repubblica, cui ora diamo leggi, essendo ella in un' ozio grandissimo, e affatto libera, nè con queste leggi facendosi gli uomini punto desiderosi di danari: perlaqualcosa egli è verisimile, che questo stato solo di repubblica, che si ritrova al presente, possa prendere la perfetta disciplina, e insieme il giuoco della guerra, di cui abbiamo disputato bene. CL. — Bene sì. AT. (1) — Dunque non seguirà egli a questo per ordine forse, che si faccia da noi menzione di tutti i certami gimnici? che tutti quelli, che sono certami per la guerra, si abbiano ad essercitare, ponendosi i premii della vittoria, ma si lassino tutti quelli; che non sono tali? ma quali siano questi bassi a dir meglio da capo, e a stabilirsi con leggi, e quelli primieramente che pertengono al corso, e alla velocità, per avventura non sono essi da porsi? CL. — Da porsi sì. AT. — Dunque fra tutte le cose massimamente la velocità del corpo, cioè de' piedi, e delle mani è attissima alla guerra, avendosi bisogno de' piedi al fuggire, e al perseguitare, e della forza delle mani al combattere, e al lottare. CL. — Per certo sì. AT. — Nondimeno nè l' una, nè l' altra senz' armi è di

(1) Spiega ad una ad una le forme di quelli esercizi che servono alla guerra, ed insegna il modo di praticarli.

grand'uso. CL. — Veramente. AT. — Dunque il banditor primieramente chiami chi è per correre uno stadio, come al presente si fa ne' certami, quegli poi se n' entri con l'armi: ma non porremmo premii al contenditor nudo. Sicchè se n' entri primo armato chi è per correre uno stadio, dipoi διαυλον, cioè chi è per correre uno stadio innanzi e indietro; terzo chi con cavalli, quarto chi δολιχον, cioè chi è per correre quattro stadii, quinto chi armato di armatura lieve, il quale manderemo primieramente, perchè pervenga ad alcun tempio di Marte per lo spazio di sessanta stadii: ancora un' altro armato di armatura più grave, per correre uno spazio più breve, e più piano: un'altro l' arciere armato di ogni ornamento d' archi, il quale contendendo pervenga per cento stadii per li monti, e per la natura varia della contrada al tempio di Apolline e di Diana. Or ordinata la contesa, finchè se ne vengano costoro li aspetteremo, e i premi daremo a qualunque de' vincitori. CL.—Bene. AT. — Consideriamo tre sorti di certami, uno di fanciulli, l' altro di coloro, che non han barba, il terzo degli uomini: e a' sbarbati porremo due delle tre parti del corso, a' fanciulli la metà di queste, li quali contendano con gli arcieri, e con gli altri armati. Alle giovani ancora pulcelle nude porremo uno stadio, e διαυλον, e l'equestre, e δολιχον, le quali contendano insieme nello stesso corso: ma oltre all' anno decimoterzo dell' età dis-

cendano al certame del corso sin che si mariteranno, il che non sarà oltre alli venti anni, nè innanzi delli diciotto; e vestendole di un vestimento decente bisogna, che discendano alla contesa di questi corsi. Queste cose siano dette d'intorno al corso, e degli uomini, e delle donne. Or per lo accrescer forza in luogo di lotta, e di somiglianti cose, le quali ora si adoperano, si prenderebbono cose più gravi, e si combatterebbe con l'armi da solo a solo, da due a due, e fino da dieci contro a dieci. Ma quali, e quante cose convenissero al vincitor di fare o di patire così, come ora si è determinato nella palestra de' presidenti della lotta, quale sia l'opera buona o non buona del lottatore; così e in queste contese di arme si introdurebbono periti, affine determinassero con legge qual cosa patendo alcuno, o quale facendo vincesse; e che ordine parimente discernesse il vinto. Il medesimo intendasi stabilito con legge eziandio d'intorno alle femine, sino all'età del maritarsi. Tutta la peltastica poi si opponga alla contesa pancraziaca; e contendasi con l'arco, con lo scudo, colle lancie, e col gettar colle mani le pietre, e la fromba, e chi ancora d'intorno a queste cose si diportasse bene, a costui per legge si darebbono gli onori della vittoria. Or vediamo del certame de' cavalli. L'uso de' cavalli in Creta non è grande, sicchè egli è necessario, che i Cretensi abbiano cura minore dello studio del nodrir cavalli, e del com-

batter con loro: perchè niun di noi tien carretta, nè istima cosa eccellente poner opra d' intorno a questo. Dunque non essendo ciò in usanza l' ordinar tali certatori con legge, pare cosa da pazzo; ma a' cavalli soli, e a quelli non ancora averanno gettato via i denti pollini, a' polledri e a quelli che fra questi sono di mezzo, e a perfetti lecito è, che si conceda la disciplina a queste secondo la natura della contrada. Or un certame tale sarebbe secondo la legge, e d' intorno ad esso si darebbe in commune il giudicio a' capitani de' cavalieri, e a' tribuni così d' ogni corso de' cavalli, come di coloro, i quali discendono con le arme; ma non ordineressimo bene con legge ne' ginochi gimnici nè qui imponendo certami a non armati. Egli non è inutile il cretense, che a cavallo scocchi la saetta, o avventi il dardo, perlaqualcosa eziandio d' intorno a questo per causa di giuoco si abbia contesa, e contrasto. A queste cose poi non sono da sforzarsi le femine con leggi: ma se la natura a ciò spinge colla disciplina primiera, e con la usanza le giovani, e le vergini, e fa che non le abborriscano, sono d' ammettersi, nè si deono disprezzare. Or dell' esercizio e disciplina gimnastica, o delle cose, che formiamo ne' certami, o di quelle che d' ogni dì essercitiamo sotto maestri, oggimai si è da noi fatto fine; parimente è fornita la maggior

parte della musica (1). Ma di rapsodi, cioè de' cantori de' versi, e di chi li seguono, e della contesa de' cori, quantunque si ordinano necessariamente nelle solennità a' Dei e a' demoni ne' giorni determinati, ne' mesi, e negli anni, come tutte queste cose in certo modo fossero da ordinarsi, e se per tre o ancora per cinque anni si dovessero fare s' intenderebbono, e si farebbono col consiglio de' Dei. Allora poi si farebbono vicendevolmente i certami della musica, così come gli Atleti dichiaratori de' premii, e il maestro de' giovani, e i custodi delle leggi, i quali intorno a ciò hanno autorità di far leggi insieme convenuti li ordinassero. Perciocchè costoro ordineranno, e quando, e chi, e con quali qualunque certami dovessero essercitar tutti i cori, e i balli. Ma quali qualunque di essi in quanto all' orazione, ovver canto, o all' armonie mescolate co' ritmi, e co' balli deono essere spesse fiate egli si è detto dal primo legislatore, il che fa mistieri, che seguendo coloro, che verranno dipoi, pongano le leggi, e distribuendo i certami, come fia decevole a ciaschedunì sacrificii ne' convenevoli tempi, deputino alla città il celebrare i giorni festivi (2). Queste, e le altre si

---

(1) Di quella specie di certami musici che consisteva nel recitare i versi: del che ne parla anco altrove.

(2) Bellissimo passo sopra la forza della religione nel reggere

fatte cose non sono difficili da intendersi in che modo siano da ordinarsi con leggi, nè in che, nè in qual modo commutandosi giovino molto o nuocciano alla città. Sono poi alcune cose da stimarsi forte, il persuader le quali, è così difficile, e parrebbe egli massimamente fattura di Dio se si potesse fare, che tali ordinazioni si facessero da lui. Ma ora corre rischio, che abbiano bisogno di alcun uomo ardito, il quale apprezzando eccellentemente la libertà

---

gli animi degli uomini. Descrive al vivo la legge potentissima ed efficacissima della coscienza, ed insegna di quale uso questa sia per tenere in freno le più gagliarde passioni; contro le quali ella è un opportunissimo rimedio; perciocchè oppone alla loro temerità Iddio nemico e punitore di ogni iniquità e scelleratezza: e con ciò egli afferma che molto sminuirebbesi il loro favore, quando alcuno volontariamente non volesse precipitarsi in una certa rovina. Quindi si vede che Platone adatta la forza della religione alla ordinazione della nostra vita: e similmente nei libri della repubblica insegna che ella non è una oziosa e vana teoria, ma una saggia e prudente cognizione, che regge in prattica tutte le parti della nostra vita. La chiama legge facile e difficile sotto vari riguardi: facile, perchè essendo una legge scritta negli animi degli uomini e sopra una chiara ragione fondata è altresì facile è ad intendersi, e ad eseguirsi: difficile poi perchè gl' irregolati capricci degli uomini non possono in verun modo soffrire tale soggezione. In somma oppone l' autorità di questa legge alle malvagi consuetudini che in quel pravo secolo si erano da per tutto introdotte.

3 d 8

del dire dica le cose, a lui paiono ottime per la città, e per i cittadini, ordinando negli animi corrotti ciò, che conviene a tutta la repubblica, dicendo le cose contrarie a' grandissimi desiderii, non avendo niun uomo per coadiutore: ma seguendo solamente la ragione. CL. — Che dì tu o ospite? non intendendo noi questo. AT.—Egli è verisimile. Or sforzerommi di dirlo più chiaramente, perciocchè considerando io la disciplina della vita: e vedendo i giovanetti e le giovanette usar insieme piacevolmente, temei come è decevole, considerando d'intorno a che si valerebbe alcuno di quella città, ove le giovanette, e i giovanetti fossero dilicati, nè domi colle grandi, e durissime fatiche, onde si estingue la libidine, e la insolenza: ma attendessero tutti per tutta la vita a' giorni festivi, e a' sacrificii, e a' cori. Dunque in qual guisa si asteniranno in questa città da quelli desiderii, i quali condussero molti all'ultimo; in modo che si faccia legge la ragione, la quale commanda lo astenersi? veramente se le leggi antedette superino molti desiderii, non è maraviglia niuna. Perciocchè il non esser lecito, che si arricchisca eccessivamente non è poco bene al viver temperatamente e l'aver avuto la disciplina tutta mediocri leggi intorno a sì fatte cose, più oltre e gli occhi de' principi sforzati a non veder altrove: ma ad osservar sempre i giovani. Queste cose adunque quantunque umane, in-

torno agli altri desiderii hanno misura (1). Ma dagli amori de' giovanetti, e delle giovanette, e dall' uso degli uomini, e delle donne, (onde agli uomini ne seguirono innumerabili mali, e privatamente, e a tutte le città) in qual guisa alcuno si guarderebbe? e qual rimedio ritrovando d' intorno ad ognuno di questi, troverebbe la via allo schivare un pericolo sì fatto? ciò, o Cliuia, egli è ad ogni modo difficile: perciocchè Creta tutta, e Lacedemone in altre cose molte ci giovano forte al far le leggi diverse da costumi di molti; ma inquanto agli amori pertiene (perciocchè il sappiamo noi) ci contrariano ad ogni modo. Perchè se alcuno seguendo la natura ponesse la legge, la qual fu innanzi a' tempi di Laio, dicendo che stesse bene, che non si avesse commercio co' maschi, e co' giovani, qual con femine intorno a' piaceri di Venere, adducendo in testimonio la natura delle fiere, dimostran-

(1) Questa legge altamente divieta l' orribile insania dell' amor de' fanciulli, che si ricopriva col pretesto di alcune leggi. Distingue l' amicizia dal furore de' sozzi amori, che con una sola parola, come con un fulmine, estermina dal mondo, dicendo che sono scelleragini orribili odiate da Dio e sopratutte turpissime ed infami; poichè sono contro la natura, come si può convincere con la testimonianza dei bruti. Colla autorità di questa medesima legge vieta gl' incesti, gli adulteri, la fornicazione ed ogni altro delitto di simil natura.

do d'intorno a ciò, che non si toccano i maschi da maschi, non essendo ciò naturale; peravventura si servirebbe di verisimil ragione, e in niun modo non consonerebbe alle città nostre: più oltre non consona d' intorno a questo ciò che diciamo, che faccia mistieri al legislatore d' osservar di continovo cercando noi sempre, qual delle leggi poste appartenga alla virtù e quale nò. Or se assentiamo determinarsi con legge, che ciò sia onesto, o non cosa turpe, che ci gioverà egli alla virtù? dimmi si genererà l'abito della fortezza nell' animo di colui, che è persuaso di ammetter in se una cosa turpe, o in chi persuase il genere della specie della temperanza? o niuno queste cose mi crederà: ma piuttosto il contrario loro; perciocchè chiunque biasimerà la mollizie di chi serve a' piaceri: ma intorno a colui, che imita le femine non biasimerà ciascheduno la somiglianza feminile? dunque qual uomo ordinerà questo con leggi, essendo egli tale? quasi niuno, il quale avrà nella mente la vera legge: or in che modo diciamo esser ciò vero? egli è necessario, che si consideri la natura dell' amicizia del desiderio, e di quelli, che si dicono amori, se alcuno è per considerar ciò bene; avvegnachè essendo elle due, e una terza specie d' ambedue, compresa con un sol nome fanno elle tutte le dubitazioni, e le tenebre. CL — In che guisa? AT. — Perchè noi chiamiamo amico il simile al somigliante secondo la virtù, e l' uguale

all'uguale, di nuovo amico il povero al ricco, benchè sia di genere contrario: ma quando e l'uno, e l'altro fia più gagliardo, il chiamiamo amore. CL. — Bene sì. AT. — L'amicizia, la qual nasce da contrarii, è dura, e aspera, e spesse fiate non ha in noi communicanza: ma quella, che ne viene da simiglianti è piacevole, e commune in tutta la vita. Ma quella, che si compone, e dell' una, e dell'altra di queste, primieramente non si conosce agevolmente ciò che ella si voglia quando ama alcuno di questo terzo amore. Poscia d'ambedue tirato al contrario dubita ciò; che si faccia commandandogli l' una, che goda il fiore dell'età, l' altra vietandogliele. Perciocchè chi ama il corpo, e famelico cerca la bellezza di lui, qual certo frutto, questi solamente cerca satollarsi, e non concede all'animo dell'amato alcun onore. Ma chi tien minor cura de' desiderii del corpo, e piuttosto vede con l'animo, che ama; desiderando egli convenevolmente l'anima, stima la sazietà del corpo intorno al corpo lascivia; e onorando, e osservando la temperanza, la fortezza, la magnificenza, e la prudenza, vorrà viver casto col casto amico Or l' amor composto d' ambedue tali, è egli quello, il quale ora ponevamo nel terzo luogo. Dunque essendo tre gli amori, mi dì sono essi tutti da vietarsi con legge? oppur quello ci prenderemo nella città, il quale risguarda alla virtude, e desidera, che 'l giovane si faccia ottimo, quanto si possa

il più; e scaccieremo se fia possibile gli altri due? o come dobbiamo dire, o amico Megilo? MEG. — O ospite, al presente tu hai detto d'intorno a questi molto bene. AT. — Non indarno, o amico congietturava, che tu mi saresti per assentire; e non fa mistieri, che io ora ricerchi quello, che senta la vòstra legge d'intorno a tali cose; ma prenda ciò, che tu concedi, il che dipoi sforzerommi persuaderlo a Clinia. Or se ne passi ciò, che si è conceduto da voi; e consideriamo diligentemente le leggi. MEG. — Tu parli benissimo AT. — Io tengo certa arte nel far questa legge, parte facile, parte difficile al tutto. MEG. — In che modo questo? AT. — Noi sappiamo certo, che al presente la maggior parte degli uomini, benchè iniqui si astengono bene, e diligentemente dalla compagnia de' belli non contro sua voglia: ma di proprio volere in quanto è possibile. MEG. — Quando dì tu? AT. — Quando alcun si ritrova aver un fratello o fratelli belli; dal figliuolo eziandio, e dalla figliuola la medesima legge tuttochè non sia scritta, discaccia bastevolmente, e vieta sì il giacere, e palesemente, e di nascosto; anzi fà ella, che non assalisca il vulgo, alcun desiderio di queste cose. MEG. — Tu dì il vero. AT. — Dunque una picciola parola estingue ad ogni modo tutte le voluttà sì fatte. MEG. — Quale dì tu? AT. — Quello, che si dice, che non sia lecito niuna di queste cose: ma si odiino appresso a' Dei, e siano turpissime fra le cose turpi:

per avventura non è questa la cagione? perchè niuno le chiama altrimenti: ma incontinente dalla prima età le ascoltano dette, e per giuoco parimente, e daddovero, e spesse fiate nelle tragedie; quando introducono alcuni Tiesti, o Edipodi, o Macarei, i quali celatamente si congiunsero colle sorelle, incontinente scoperti abbiano a loro stessi imposta la morte in pena del peccato. MEG. — Tu dì benissimo intorno a questo, avendo la fama una certa virtù mirabile quando niuno non osi pur respirare altrimenti di quello, che ordina la legge. AT.—Dunque abbiamo noi detto bene, che è agevole da conoscersi il modo dal legislator in volendo sottomettere alla ragione alcuni desiderii di quelli, i quali gravemente sottomettono gli uomini; perciocchè dedicando egli questa fama appresso a tutti, e servi, e liberi, e fanciulli, e donne, e a tutta la città renderà fermissima questa legge. MEG.—Così affatto; ma in che modo si potrebbe ciò conseguire, affine, che volentieri predicassero il medesimo gli uomini tutti? AT.—Tu ti sei immaginato ciò bene, perciocchè questa medesima cosa era quella, che si disse da me cioè, che io teneva un' arte per questa legge, che gli uomini si valessero del congiungimento secondo la natura per la generazione de' figliuoli, astenendosi essi da' maschi, nè uccidendo a studio il genere degli uomini; nè seminando nelle pietre, ove ciò che si semina non potrà far mai radici. Ancor hassi ad astenere da quel campo feminile,

lá ove la semente non vuol produr germi. Questa legge se si osserverà perpetuamente, nelle altre cose come si fa nella copula de' parenti, fia cagione d' innumerabili beni, conciossiacchè primieramente sarà ordinata secondo la natura, dipoi discaccierà ogni rabbia, e furore degli amori di tutti gli adulterii, e lo smisurato uso del vino, e del cibo: ancora riconcilierà i mariti colle mogli, e partorirà molti altri beni, se alcun possederla potesse (1). Ma se alcun giovane gagliardo per avventura pieno di molto sperma udirà porsi questa legge, incontinente la biasimerà,

(1) Contro la temerità delle umane passioni, che ricusano questa legge, come impossibile ad 'osservarsi oppone una gravissima risposta, dicendo tale e si grande essere l' efficacia di questa legge che è valevole a domare l' audacia di tutte le passioni, quando gli uomini non vogliano spontaneamente ch' elleno regnino, poichè se vi resistono, vinte con loro obbrobrio cederanno. Illustra le cose coll' esempio di un' atleta, il quale per essere più atto ai combattimenti si esercitava in modo alla temperanza; che totalmente si asteneva dalle donne. Quindi sostiene turpissima cosa essere che uomini così bene istruiti in una cosa anco seria sieno superati di temperanza da uomini non tanto colti, che la vittoria più bella di tutte è quella che si riporta di se medesimi. Amplifica il tutto coll' esempio degli uccelli che al loro modo vivono castamente, e che stanno lontani da certi promiscui piaceri, acciocchè gli uomini in una ben costumata repubblica si vergognino di essere inferiori agli stessi animali.

e griderà ad alta voce, stabilir noi con legge cose impossibili e pazze, al che risguardando dissi che io possedeva certa arte parte facilissima, e parte difficilissima fra tutte per l'osservanza di questa legge, essendo cosa agevolissima da intendersi che sia possibile, e in qual modo: perciocchè diciamo che se questa usanza fosse consacrata bastevolmente, renderebbe servo ogn' animo; e farebbe al tutto, che con paura ubidirebbe alle leggi poste. Ma oggimai si è a tale pervenuto, che non appaia potersi far mai, così come non si credeva che lo essercizio de' conviti fosse possibile, che tutta una città facendolo, potesse vivere per tutta la vita; nondimeno presso a voi si è dimostrato con l' opra, ed è succeduto, e pur quello delle donne non par che abbia natura di farsi altrove, nè nelle città vostre. Per questa ragione dissi di nuovo, che fosse malagevole forte, che ambedue queste cose si salvassero secondo la legge per forza di cotesta incredulità: MEG. — In vero bene. AT. — Ma che questo non sia sopra le forze umane: ma possibile a farsi, volete voi, che io vi dica certa ragione di alcuno possibile a persuadere? CL. — Perchè nò? AT. — Mi dì se più agevolmente si potesse alcuno astenere dalle cose veneree, e modestamente osservare l' ordine imposto intorno ad esse, quando avesse il corpo disposto bene, e non rozzamente, ovver male? CL. — Molto più, quando non l' avesse rozzamente ordinato. AT. — Forse non conosciamo

noi per udita Ico Tarentino, il quale per gli olimpici, e per gli altri certami conseguì con lo studio artificioso intorno a queste cose la temperanza insieme, e la fortezza dell' animo, non avendo tocco nè donna nè uomo per tutto il tempo dell' essercizio? il medesimo ancora si racconta di Crisone, di Astillo, e di Teopompo e d' altri molti. Benchè o Clinia molto peggio erano eruditi intorno agli animi dei tuoi e miei cittadini: ma valevano essi certo molto più d' intorno a' corpi. CL. — Tu dì il vero, che queste cose narrano gli antichi di questi atleti, come che veramente alcuna volta siano state fatte. AT. — Che dunque? essi affinchè lottando e correndo, e in altre cose tali vincessero altrui, osarono astenersi da cosa detta dal volgo felice; e i giovanetti nostri per cagione di vittoria via più eccellente nol potranno sostenere? la qual noi con versi, e con favole, e con parlare sciolto, e con canti canteremo incontinente a' giovanetti da' primi anni esser ottima, e con diletto la persuaderemo, come è cosa verisimigliante. CL. — Che vittoria dì tu? AT. — Dico, che vinto il piacere potrebbono viver felicemente; ma vinti tutto in contrario. Più oltre quella paura di non commettere ciò, che non è lecito punto, non gioverebbe ella principalmente allo stesso, che superasse quello, il che altri se ben peggiori si dicono aver superato? CL. — Ciò è confacevole. AT. — Poichè siamo quà pervenuti nel far questa legge, e

siamo caduti in dubbio per la malvagità del volgo, dico oggimai arditamente e palesemente, non far mistieri, che i nostri cittadini siano peggiori di molti uccelli e di molte fiere; le quali veggiamo viver puramente, e costantemente innanzi al tempo del generare: ma a quella età pervenuti il maschio alla femina congiunto, e la femina al maschio perseverando nella primiera amicizia giustamente, e santamente fornire il rimanente della vita. Dunque bisogna, che essi siano delle fiere migliori. Che se venissero corrotti dagli altri Greci, e Barbari moltissimi, nè potessero contenersi vedendo e udendo, che appresso loro possa molto forte Venere inordinata, i custodi delle leggi presa l' autorità al far leggi, ne pensarebbono un' altra appresso. CL. — Qual legge consigli tu ora, che essi pongano se questa, che si pone al presente fuggisse loro? AT. — Quella o Clinia è chiaro, che la segue. CL. — Qual n' è dessa? AT. — Che quanto si possa il più sminuzzino le forze di Venere colle fatiche del corpo, e altrove rivolgano le forze loro, il che avvenirà se non la useranno sfacciatamente; perciocchè se per la vergogna di rado si valessero di lei, la possederebbono più debol donna. Dunque sia presso loro buona legge, che alcun facendo alcuna di queste cose sia occulto, dico legge di usanza, e costume non scritto: ma il non far ciò celatamente sia cosa turpe: ma di nuovo è cosa turpe il non fare ad ogni modo in cotal

guisa; e nel secondo luogo sarebbe appresso noi buona, tenendo una seconda bontà; e essendo una sorte di legge, che abbraccia tre generi, sforzerebbe coloro, che sono nelle nature corrotti, i quali potressimo dire inferiori a se stessi, che non prevaricassero. CL. — Quali tre generi? AT. — Dico gli osservatori de' Dei, gli amanti degli onori, e chi non amano la bellezza de' corpi: ma i costumi degli animi. Queste cose dette, come per favole, e somiglianti a' voti sarebbono ottimamente fatte, se si facessero in tutte le città. Ma per avventura, se vorrà Dio, conseguiremo l' uno de' due d' intorno agli amori (1): o che niuno oserebbe toccare le donne generose e libere, fuor che la propria moglie, nè prenderebbe alcun figliuoli da concubina, nè seminerebbe contro natura i campi sterili de' maschi, o ad ogni modo levaressimo via al tutto quello de' maschi: ma quanto alle donne se alcuno si accompagnasse con altre donne, che con quelle, che vennero in casa co'

(1) Legge contro i disordini degl' illeciti piaceri venerei, come l' adulterio, la fornicazione, l' amor dei fanciulli ecc. Chi violerà le mogli altrui, che avrà commercio con qualunque altra donna, che non sia moglie, chi si sarà macchiato con maschili amori sia condannato, infamato, o allontanato dalla repubblica. Anco le leggi delle XII tavole dichiaravano capitale il delitto dell' adulterio.

Dei, e colle sacre nozze, cioè con le comprate, o in qualunque altra guisa acquistate, non essendo occulto parimente agli uomini, e a tutte le donne, per avventura ordinando noi per legge, che fosse privo delle lodi della città, qual veramente pellegrino, potressimo parere di ordinarlo bene. Questa legge, o semplice, o doppia che sia, s' intenda fatta d' intorno alle cose di Venere e a tutti gli amori, che fra noi per siffatti affetti facciamo bene o non bene.
MEG. — Dunque, o ospite io potrei accettar con esso teco questa legge: ma Clinia ci dica egli ciò, che intende intorno a questo. CL. — Farollo, o Megilo, quando fia l' occasione: ma or lassiamo, che l'ospite se ne proceda più oltre nelle leggi. MEG. — Bene.
AT. — Ma oggimai siamo passati tant' oltre, che siam venuti all' ordinare i conviti, il che altrove diciamo, che possa esser cosa difficile: ma in Creta niun' istimerà, che si convenga far altrimenti. Or in che modo, forse come qui, o così come appresso a' Lacedemoni; o si ritrova più oltre certa terza specie di conviti, migliore d' ambedue queste, questa non mi pare, che sia malagevole da ritrovarsi; e ritrovandosi non sia per apportar gran bene; parendomi essi al presente acconciamente ordinati. Dopo questo segue in qual guisa si abbia ad ordinare il vivere. Or il vivere nelle altre città sarebbe vario, e da molti luoghi: ma da due luoghi massimamente, il che a costoro non adiviene; perciocchè dal mare e dalla

terra si apparecchiano le cose al vitto appartenenti alla maggior parte de' Greci; ma a questi solamente dalla terra. Sicchè ciò è più facile al legislatore; avvegnachè molto manco della metà delle leggi li fia bastevole. Laonde agli uomini liberi si faranno leggi più convenevoli, non essendo forse astretto al far leggi di cose navali, di mercatanti, di bettolieri, di ostieri, di pubblicani, di permutanze, e di miniere di metalli, e di imprestiti, e di usure, e mille altre siffatte cose. Perlaqualcosa in questa città nostra il facitor delle leggi tralasciate queste, farà solo leggi a' contadini, a' pastori, a chi tengono cura delle api, e a' custodi, e a' ministri tali, quando averà in gran parte trattato delle nozze, e della generazione de' figliuoli, dell' ammaestramento, della disciplina, e della elezione de' magistrati (1). Dunque

(1) Siccome il capo principale della naturale equità è il vivere onestamente, così il secondo si è il non offendere alcuno. Insegna dunque quanta forza abbia la religione nelle altre parti della nostra vita, cioè, per punire le ingiurie che si commettono o con furto o con forza manifesta, o in qualunque altro modo. Stabilisce prima la legge sopra l' alterazione dei confini, condannando a render conto a Dio ed alla legge coloro che alterassero i confini delle altrui campagne. Questo passo serve a correggere quello dei libri della repubblica, ove introduce la comunione delle facoltà e dei beni, che sarebbe sommamente dannosa.

ora necessario è, che 'l legislatore si rivolga alle leggi d'intorno al vivere, e a chi si affaticano d'intorno a questo, e diansi primieramente le leggi intorno all'agricoltura, e si dica questa legge prima di Giove d'intorno i confini. Niuno muova i confini, e i termini del campo, nè del proprio cittadin vicino, nè del confinante possedendo gli ultimi campi del territorio: e essendo vicino ad altro pellegrino. Pensando, che ciò veramente sia il muovere le cose immobili, e voglia piuttosto chiunque muover un gran sasso, che una picciola pietra da' Dei stabilita, onde da loro sono terminate le amicizie, e le inimicizie; perciocchè dell'uno n'è testimonio Giove della medesima tribù, dell'altro lo ospitale; i quali si levano contro con guerre ostili. Chi avesse ubbidito alla legge; sarebbe senza danno: ma chi l'avesse disprezzata, pagherebbe doppie le pene; primieramente a Dio della vendetta, dopo alla legge, la qual commanda, che niuno spontaneamente muova i termini del campo del vicino: or chi li muovesse, qualunque si voglia il denoncierebbe a' contadini, i contadini il condurrebbono al giudicio, ma se alcuno fosse condannato, come turbator di termini di nascosto, o con violenza restituirebbe: e patirebbe ciò che si avessero i giudici giudicato. Molti danni ancora piccioli: e più volte, e spesso nella vicinanza fatti partoriscono grandi inimicizie, e rendono difficile, e amara la vicinanza. Per la qual cosa si guardi il vicino di non nuo-

cere al vicino sì nelle altre cose: sì massimamente nel lavorare i campi: perciocchè il nuocer non è cosa malagevole: ma è in poter di qualunque uomo: ma non di ciascuno il giovare in alcun modo (1). Or chiunque uscito de' confini lavorerà i campi del vicino, restituisca il danno; e ricevendo il rimedio della sfacciatezza insieme e della inciviltà, paghi il doppio del danno a chi ricevuto l' ebbe: cognitori poi, e giudici, e censori di questo siano coloro, che tengono cura de' campi. Nelle maggiori, come si è detto dianzi, sia tutto l' ordine della duodecima parte: ma nelle minori, chi sono alle custodie preposti. Se alcun ne' pascoli facesse danno, i medesimi considerati i danni il giudicherebbono, e il condannerebbono. Se alcun si attribuisse l' altrui api, seguendo il loro diletto, e battendo in cotal guisa le si appropriasse pagherebbe il danno. Se alcun in materia gettasse il fuoco in guisa che non avesse risguardo alle cose del

---

(1) Legge sopra i danni dati in varii modi. A queste leggi corrispondono quelle delle XII tavole: la prima, che chi di notte ruba o taglia le altrui biade sia sacrificato a Cerere: se è fanciullo, sia battuto e paghi il doppio: la seconda, se un quadrupede reca danno ad una campagna, il padrone di questa ha azione di farsi risarcire dal padrone del quadrupede: finalmente l' altra: che chi vuol piantare una siepe sul suo confine non oltrepassi il termine.

vicino, come parerà a' magistrati, si condannerebbe. Chi simigliantemente non lasciò nel piantare la misura del campo vicino, così sia condannato; come egli si è detto bastevolmente da molti legislatori, delle cui leggi dobbiamo valersi: nè pensare che le molte, e minime cose, che sono proprie di qualunque legislatore siano da farsi da chi tiene la maggioranza dell' ordinar le città, essendo d' intorno all' acque leggi antiche e buone, le quali certo non sono da percorrersi con parole (1). Or chi vorrà condur l'acqua a' luoghi suoi, così la conduca da pubblici fonti, che non turbi il fonte manifesto di alcun privato; e per ove gli aggradi, la conduca, fuor che per le case, o sepolcri o luoghi a' Dei consecrati, nè altro danno apporti, se non quello, che si cagioni dallo stesso rivo. Che se alcun da necessità oppresso non ritenesse in alcuni luoghi le acque, che se ne vengono da Giove, essendo nella terra il bisogno di esse, nel proprio luogo caverebbe una fossa per fino alla creta, e in questa profondità non ritrovandosi niente di acqua, ne prenderebbe tanta da vicini, quanta ricercasse il bisogno del bere per ciascheduno de' servi. E se i vicini ancora ne avessero bastevolmente; la manie-

(1) Legge sopra l' acqua quotidiana, e quella della state. Distingue questa legge con varie eccezioni.

ra dell'adacquare, di cui se ne servisse ogni giorno, si determinerebbe da chi tenesse la cura de' campi, e in cotal guisa sarà la comunicanza co' vicini. Ma se abbondassero le acque da Giove, e coloro, che abitano, o lavorano le parti più addentro, in maniera vietassero la caduta loro, che nuocessero a quelli di sopra, e in contrario, se chi è al disopra, inconsideratamente permettendo cader l'acque, nuocesse a quel da basso, e non si potessero accordar insieme, vi porrebbe ordine l'edile nella città d'intorno a ciò, che l'uno, e l'altro avesse a fare, e ne' campi chi è ad essi proposto, il che se alcuno non osserverà, paghi le pene dell' invidia, e della malvagità, e restituisca doppiamente il danno al vicino, come colui, che non abbia voluto ubbidire a' magistrati (1). Or de' frutti dell' autunno si facciano partecipi in commune in cotal modo. Due doni ci dona questa Dea di grazie, uno la disciplina di Dionisio, che non si può conservare, ma l'altro che è acconcio al riporsi secondo la natura: dunque stabiliscasi questa legge d'intorno a' frutti. Chi de' frutti nel contado gusterà l'uve, o fichi innanzi al tempo della vendemia,

---

(1) Legge sopra la raccolta de' frutti. Introduce varie eccezioni per rapporto ai luoghi. Il contenuto della legge si è, che i frutti si raccolgano con ordine: non si faccia in quell' incontro ingiuria ad alcuno: si abbia riguardo dei forastieri.

il qual concorre collo arturo; o ne' proprii luoghi o negli altrui, si farà debitore cinquanta dramme se li raccoglierà ne' suoi campi, da dedicarsi a Dionisio; ma una mina se del vicino: ma se degli altri due parti di mina. Chi poi vorrà riporre la uva, e i fichi, i quali al presente si chiamano generosi, nè si possono commodamente riporre, se da luoghi suoi li raccorrà, come, e quando li sia a grado li raccuglia: ma se d' altrui non lo impetrando, perchè vi è la legge che niun non muova le cose, che non depose, si condannerebbe sempre in quella guisa. Che se alcun servo non persuaso il padrone del campo toccasse alcuna di siffatte cose, per qualunque fico, e racemo d' uve patirebbe mazzate in numero pari; lo inquilino comprati i frutti generosi volendoli si mangi, e il peregrino nel viaggio passando solo, o con uno, che 'l segua se desidererà di mangiar frutti, tocchi volendo i generosi senza prezzo ricevendoli come in dono, ma a' pellegrini ancora vieti la legge il gustar gli altri, i quali chiamiamo rusticani. Or se non sapendo li avesse egli o servo toccati, il servo sarebbe battuto: ma il libero licenziato, ammonito essergli lecito di gustar solo i fichi, e le uve, le quali non sono buone da serbarsi: ma quelle non già, di cui si fanno le uve passe, il vino, e i fichi secchi. I peri poi, e i pomi sì gli altri, sì li granati, e il rimanente di cotal sorte, non sia turpe il levarli di nascosto; ma se alcun si cogliesse minore di trent' anni

si batterebbe senza ferite, e si castigherebbe, non avendo l' uomo libero per tali mazzate alcuna pena. Ancora al forastiero sia lecito prender di questi frutti, non altrimenti, che di quelli, che abbiamo detto dianzi che non si serbano. Se alcun vecchio li toccherà mangiandone non portandoli celatamente, siagli permesso come al forastiero, facendosi eziandio partecipe di tutti i frutti di questa sorte. Che se non ubbidirà alla legge, se sia denonziato a' giudici a ciò proposti, sarà tenuto impotente alla contesa della virtù. L' acqua sopra tutte le cose giova al nodrir gli orti, ma corrompere si può agevolmente, la terra poi il sole, e l'aria, le quali insieme con l' acqua quelle cose nodriscono, che nascono dalla terra, non si possono agevolmente corrompere col veleno, o colla diversione, o col levarle: ma con questi modi agevolmente si fa danno all'acqua, sicchè ha bisogno dello aiuto della legge: dunque d' intorno a lei questa legge si stabilisca: se alcun da se corromperà l' altrui acqua o scaturente da' fonti, o adunata con veneni, o con fosse, o col levarla sia denonciato agli edili, là ove se viene convinto di aver errato, restituisca il danno, e netti i fonti; o il vaso dell' acqua, così come gl' interpreti giudicheranno, che si debba da ognuno far sempre la mondazione. Ma d' intorno al condurre tutte le cose, che si raccolgono da' campi, sia lecito a chiunque di condur, ove vuole le cose di lui, purchè ad alcuno, o non sia di danno, o ne pervegna a lui il

triplicato guadagno da quel danno, che si fa al vicino. Di ciò cognitori siano i magistrati, e di tutte le altre cose, le quali alcuno spontaneamente per ingiuria, o con forza, o di nascosto avesse fatto, o nella persona, o nella robba per se, o per quelle cose; che si posseggono da lui. Tutte queste cose dico siano portate a' magistrati, non eccedendo il danno tre mine: ma se fosse maggiore, si devolverebbe la causa a' giudicii ordinati publicamente, e si castigherebbe chi avesse fatto ingiuria. Che se alcun magistrato darà sentenza intorno al danno di alcun ingiustamente, sia tenuto del doppio a colui, il quale avrà patito ingiuria, e ad ogni modo se alcuna cosa facessero i magistrati per ingiuria, si tratterebbe la causa da chiunque volesse in publico giudicio. Egli ci resta infiniti quasi ordini piccioli, co' quali si correggerebbono gli errori d' intorno al termine de' giudicii, alle appellazioni, e a' citanti, o se fosse la citazione fra due, o fra quantunque facesse bisogno e d' intorno al rimanente delle altre cose tali; le quali dalle leggi non si possono pretermetter, non pertanto non paiono degne di vecchio legislatore. Dunque queste cose tutte, i giovani imitando le leggi vecchie dalle grandi le picciole, e intendendo con la esperienza, e conoscendo l' uso necessario le ordinerebbono con legge, finchè a bastanza paressero star bene: allora facendole immobili, se ne vivano di esse

servendosi mediocremente (1). Or d'intorno agli altri artefici si facciano leggi in cotal guisa. Primieramente niun sia cittadino, che si eserciti intorno alle arti degli operarii, ma nè servo di alcun cittadno, essendo il cittadino occupato d' intorno ad un' arte grande, la quale ha bisogno di essercizio, e di molte discipline, salvando egli il commun ornamento della città, il che non è contento di certa opera lieve: ma ricerca uno studio speciale: e niuna natura umana quasi non può esercitare due arti, o due studii diligentemente. Niun eziandio può bastevolmente attender ad un'arte, e esser proposto all' operario d' un'altra arte. Dunque ciò principalmente è di mistieri, che si faccia nella città, che niun non sia insieme fabro, e lignaiuolo, nè il lignaiuolo di nuovo abbia cura più de' fabri, che della propria arte prendendo l'occasione, che avendo cura di molti servi, che operano per lui verisimilmente ne dee tener maggior cura: perchè quindi si fa maggiore la rendita, che dall' arte sua: ma qualunque operarii, tenendo un' arte sola nella città, da lei ne acquistino il vivere. Questa legge gli edili in maniera procurino osservarsi, che se alcun citta-

---

(1) Legge sopra le arti. Vieta ai cittadini l' attender ad alcuna arte, finchè sono occupati nell' amministrazione della repubblica. Non permette a chi si sia di esercitare due arti, come innanzi aveva detto.

dino declinerà ad alcuna arte più che alla cura della virtù, il castighino di obbrobrio, e d' infamia, finchè lo indirizzino al suo corso: ma se alcun de' peregrini a due arti attendesse, si astringerebbe con catene, con pena col discacciamento ad abbracciarne una solamente. Or d' intorno alla mercede degli operarii, all'approvare, o al rifiutare l'opere loro, e all' ingiuria ancora, la quale, o patiscono, ovver fanno siano gli edili conoscitori fino alle cinquanta dramme: ma le maggiori portate a' pubblici giudicii siano giudicate secondo la legge (1). Non paghi alcuno niuna gabella nella città delle cose che si portano dentro, e fuori: ma lo incenso, e le altre cose siffatte, che si ardono a' Dei, e sono d' altrui paesi, la porpora parimente, e gli altri colori da tinger che dalla contrada non son prodotti, finalmente tutte le cose forastiere; non essendo necessarie, niuno le conduca: nè di nuovo porti fuora alcuna cosa necessaria alla contrada. Queste cose tutte i dodici custodi delle leggi, che restano eccettuati i cinque più vecchi le procurino, e le conoschino: le arme poi e gli strumenti della guerra siano portati, se fa bisogno la condottura, parimente le cose, che sono ad essi ac-

(1) Legge sopra le mercanzie che vengono da altri paesi, o altrove si portano.

concie, le piante, i metalli, le corde, gli animali, che giovano a questo uso: de' quali i capitani de' cavalli e degli eserciti ne abbiano la cura, affine che la città non si privi del modo del portarli dentro, e fuori, quando vi sia il bisogno. D' intorno a' quali i custodi delle leggi faranno leggi bastevoli e decenti: e di niuna cosa per causa di ammassar danari si faccia inchieste o nella città, o in tutta la contrada (1). Il compartimento della vettovaglia, la quale si raccoglie da' campi, si ordinerà bene secondo la legge de' cretensi; perciocchè le cose, che si producono dalla contrada sono da compartirsi da tutti in dodici parti, e simigliantemente da consumarsi. Qualunque delle dodici parti poi così di formento, come di orzo, e dell' altre biade, e frutti ancor di tutti gli animali venali si comparta in tre parti, e con decevole maniera; e una parte si dia alle persone libere, l' altra a' servi loro, la terza agli artisti, e ad ogni modo a' forestieri, o se venissero alcuna fiata d'altronde ad abitar la città, e avessero bisogno del vitto necessario, o se vi capitassero per publica, o per privata utilità di alcun cittadino. Dunque questa terza parte di tutte le necessarie sia sempre solamente, e necessariamente venale. Delle due

(1) Legge sopra la distribuzione delle biade, e come debba farsi.

parti poi, ninna cosa necessariamente si venda. Or in qual guisa si distribuiranno queste bene? egli è primieramente manifesto, che ciò bene si farebbe se la distribuzione in parte si facesse ugualmente, in parte inugualmente. CL.—Come di tu? AT.—Egli necessario è, che la terra produca, e nodrica qualunque di queste cose migliori, ovver peggiori. CL.—In che modo nò? AT.—Essendo tre le parti, ciò, che quì appartiene, si è, che niuno non abbia più, nè il padrone, nè il servo, nè il forestiero: ma sia pari la compartita, e la medesima parimente. Qualunque cittadino poi ricevute due parti comparta secondo il suo volere a' servi, e a' liberi quante, e quali cose vuole: ciò che a costoro avanza è da compartirsi colla misura, e col numero in maniera, che tenendosi il numero di tutti gli animali, a' quali si dà il viver dalla terra finalmente per rispetto a loro si faccia la compartita. Poscia sono da ordinarsi loro le abitazioni in disparte. Un' ordine poi tale conviene principalmente: e fa mistieri, che i dodici vici per lo mezzo siano uno in tutte le dodici parti; e in qualunque d' essi siano fabricate le piazze; e i tempii sacri, e de' demoni, che seguono a' Dei, o proprii de' magnati, o statue di altri antichi, e ad essi sono da farsi gli onori degli uomini antichi, ancor i tempii di Vesta, di Giove, di Minerva, e degli altri Dei presidenti ad ognuna delle dodici parti, a' quali in ogni luogo si ergano tempii, ma primieramente d' intorno a questi

tempii siano le fabriche per ricever i custodi, là ove sia altissimo il luogo, dopo il rimanente della contrada si comparta agli artefici in tredici parti, e una parte abiti nella città divisa per le dodici parti di lei, l'altre tengano il luogo di fuori, e in cerchio; e in qualunque vicinia si spingano ad abitar gli artefici acconci alla commodità dell' agricoltura. Di tutti questi ne abbiano la cura i magistrati, che sono proposti a'campi, e preveggano di quanti, e di quali artefici ne ha ciascheduno bisogno, e ove abitando essi non siano di fastidio a' contadini; ma apporti loro grande utilità. Ancora gli edili ne abbiano parimente il pensiero degli artefici della città. Le cose venuli poi fiano a cuore a' censori, e sia questa la cura dopo la visitazione de' tempii, che niun vendendo le cose per l'uso degli uomini faccia ingiuria. Secondariamente chi sono soprastanti alla temperanza, e all'ingiuria castighino chi ha di castigo mistieri. In quanto poi alle cose, che si comprano, primieramente si vedrà se si fanno secondo le leggi le cose ordinate a' cittadini da vendersi a' forastieri, e tale ne sia la legge. Il primo dì del mese i cittadini, e i loro ministri mettano fuori la duodecima parte del formento a' pellegrini da comperarsi da' pellegrini, e comprino essi per tutto 'l mese il formento, e le altre somiglianti cose, che si vendono nella prima piazza. Il giorno duodecimo poi si faccia la vendita, e la compreda delle cose umide, bastevole per tutto 'l mese. Il vi-

gesimoterzo la vendita di quanti animali ne avranno bisogno coloro, che o vorranno vendere, o comperare: e di quanti vasi, e arnesi si faccia la vendita da' contadini, cioè de' cuoi, e di ogni guisa di vesti, e implicate, o condensate, o di certe altre tali, e sia necessario a' forestieri comperarle acquistandole d' altrui. Nè si faccia alcuna inchiesta intorno al formento all'orzo, alla farina, nè agli altri alimenti tutti nè sia lecito affatto a' cittadini, nè a' servi loro di vendere, nè ad alcuno comperar da loro; nondimeno nella piazza de' pellegrini sia lecito agli artegiani, e a' servi loro permutar, e vendere al pellegrino il vino, e il cibo, e parimente le carni cotte, il che da molti si chiama mercatura con inganno. E scorticati gli animali i cuochi poi li compartano a' forestieri, e agli operatori, e a' servi loro. Tutta la materia poi del fuoco, la si possa ogni dì comperare il pellegrino da chi ne' campi attendono a questo, e venderla quanto voglia agli altri pellegrini, e quando gli aggradi. Delle altre cose tutte, e degli arnesi, de' quali ci vagliamo si faccia la vendita nel foro comune, e ne' luoghi determinati, lá ove i custodi delle leggi, e i censori con gli edili di compagnia avranno designato il luogo, e dato il prezzo alle cose venali. Quì si cambino i danari colle cose, e le cose co' danari: ma cambii chiunque per se stesso, non credendo a niuno. Che se credesse, o ricevuto, o non ricevuto, che egli lo avesse, farebbe mistieri, che ci si acquietasse, non vi essen-

do giudicio niuno di cambiamenti tali. Se alcuna cosa poi si fosse venduta o comperata per più, o per manco di quello, che aveva ordinato la legge, con la quale sono date le misure, e i prezzi alle cose venali, appresso a'custodi delle leggi si scriverebbe quel più e si cancellerebbe il contrario: il medesimo si farebbe della nota de' beni che possedessero gli abitanti, e i forestieri (1), e sarebbe lecito a chiunque con certa condizione di venir d'altronde ad abitare, purchè esercitasse alcun' arte, nè vi si fermasse più di venti anni, dal giorno della inscrizione, nel qual tempo non sia astretto pagar niuna gabella per partirsi da un' luogo per andar ad abitar altrove, fuori, che il viver temperatamente, nè sia tenuto per cagion di vendita, o di compreda pagar altro tributo. Ma forniti i venti anni prenda la robba sua, e si parta: che se avesse fatto alcun beneficio grande alla città fra i venti anni, e volesse fermarsi in lei più tempo, e per tutta la vita, se li concederebbe ciò, che chiedesse e si terrebbe per istabilito, purchè ei persuaso lo avesse al consiglio e al parlamento. E a' figliuoli delli venuti ad abitare, se eziandio essi saranno artefici, dopo alli quindeci anni della età incominci il tempo

(1) Legge sopra i forastieri, e come debbano essere nella città ricevuti.

della colonia in maniera che vi si fermino dopo venti anni come gli aggradi, dipoi se ne vadano, ove loro aggradi, e se volessero fermarsi si fermerebbono, poichè similmente lo avessero persuaso. Ma chi si dispartisse cancellata la nota, che egli teneva scritta appresso a' magistrati, in tal guisa si partirebbe.

FINE DELL'OTTAVO DIALOGO
DELLE LEGGI

NIHIL OBSTAT

RAPHAEL FORNARI CENSOR THEOL. DEPUT.

IMPRIMATUR

F. D. BUTTAONI M. S. P. S.

IMPRIMATUR

IOSEPH DELLA PORTA PATR. CONSTANTINOP. VICESG